

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Tommaso PARISI

Consigliere

Valeria MISTRETTA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di LAMBRUSCHI Luciano, nato a Fabbro (RE) il 4 marzo 1960, C.F. LMBLCN60C04D450O, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della ditta individuale LAMBRUSCHI Luciano, con sede legale in Olbia, via Barbagia n. 30, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vittorio Michele DELOGU (C.F. DLGVTR66P26A977P pec vittoriomichele.delogu@pecordineavvocati.ss.it) e Anselmo MOCCI (C.F. MCCNLM57M09B068K pec anselmocci@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Olbia, alla via dei Pini 69 (per le comunicazioni e notificazioni pec anselmocci@pec.it).

Visto l'atto di citazione depositato il 5 dicembre 2023, iscritto al n. 26061 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore

Generale Elisabetta USAI e gli Avvocati Anselmo MOCCI e Vittorio Michele DELOGU.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. Luciano LAMBRUSCHI, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, per vederlo condannare al pagamento, in favore di ARGEA, della somma di euro 215.670,70 (duecentoquindicimilaseicentose settanta,70), o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

Il procedimento è stato avviato a seguito di una notizia pubblicata sul quotidiano "L'Unione sarda" del 30 settembre 2022, relativa all'esecuzione di un sequestro a carico di una società accusata di frode fiscale e indebita percezione di contributi ARGEA. A seguito di richiesta istruttoria, con nota n. 47529 del 16 marzo 2023, il Gruppo di Olbia della Guardia di Finanza ha fornito copia degli atti di indagine del procedimento penale n. 3049/2020 R.G.N.R., relativo alla vicenda (CNR n. 102017/21 del 18 giugno 2021 e relativi allegati), ancora in corso.

Il sig. LAMBRUSCHI Luciano, titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in Olbia e cessata in data 22 dicembre 2016, ha presentato domanda, STGL/PSR/122AZ1/2010/8 prot. ARGEA n. 1511 del 31 marzo 2010, di ammissione ai contributi a valere sulla Misura 122 del PSR Sardegna 2007-2013, dedicata alla *"valorizzazione a fini economico-produttivi delle*

formazioni forestali esistenti e ammodernamento tecnologico delle imprese forestali, salvaguardando nel contempo le risorse naturali, il paesaggio e il tessuto socio-economico delle zone rurali” e, più precisamente, all’Azione 122.1, riferita al “Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherete esistenti”.

Con determinazione n. 5517 del 16 ottobre 2014, ARGEA ha concesso al sig. LAMBRUSCHI un contributo di euro 237.594,13 pari al 60% della spesa ammessa di euro 395.990,23.

Rispettivamente con domande n. 6206 del 30 gennaio 2015, n. 68466 del 16 settembre 2015 e n. 94602 del 6 novembre 2015, il prevenuto ha chiesto il pagamento dell’anticipazione, del SAL e del saldo finale del contributo, percependo complessivi euro 215.670,70, concessi con le determinazioni di pagamento ARGEA n. 3165/15 del 14 maggio 2015 (euro 118.797 per anticipazione), n. 8705/15 del 30 ottobre 2015 (euro 88.225,99 per SAL) e n. 11588715 del 28 dicembre 2015 (euro 8.647,71 per saldo finale).

Il sig. LAMBRUSCHI ha presentato quale documentazione giustificativa, tra le altre, le seguenti fatture, emesse dalla Multiservice Avimonti s.r.l., per complessivi euro 318.413,41 + IVA (totale di euro 388.464,36): n. 29 del 1° luglio 2015 per euro 67.100, n. 30 del 13 luglio 2015 per euro 73.200, n. 31 del 20 luglio 2015 per euro 85.400, n. 46 del 3 ottobre 2015 per euro 61.000, n. 47 del 9 ottobre 2015 per euro 69.127,91 e n. 48 del 14 ottobre 2015 per euro 32.636,45.

Le fatture si riferiscono al contratto di appalto, con facoltà di subappalto (art. 4, comma 2), stipulato il 16 febbraio 2015 tra la ditta individuale di LAMBRUSCHI Luciano e la Multiservice Avimonti s.r.l., avente per oggetto

l'esecuzione di lavori forestali (ripulitura della vegetazione infestante localizzata attorno alle piante, taglio dei soggetti soprannumerari, potatura di formazione, decortica delle piante di sughera bruciate e/o affiammate, demuschiatura di giovani piantine di sughera, ripristino della viabilità mediante risagomatura della sede viaria e delle scarpate) da eseguirsi, in tre *tranche*, presso l'azienda agricola del sig. LAMBRUSCHI al prezzo di euro 310.000 (IVA esclusa), rispettivamente entro il 30 giugno 2015, il 31 luglio 2015 e il 31 agosto 2015; nel contratto si esplicitava il riferimento alla contribuzione accedente al PSR Sardegna 2007/2013 di cui alla determinazione ARGEA n. 0091981 del 21 ottobre 2014.

In virtù di detto contratto di appalto, la Multiservice s.r.l. ha subappaltato lavori alla Ro.Sa Servizi s.c.a.r.l. per euro 17.000 (IVA esclusa) e alla Fratelli VENTURU soc.coop. con scrittura privata del 25 febbraio 2015 per euro 99.334,43 (IVA esclusa). In esecuzione di detto accordo, la Multiservice s.r.l. ha pagato fatture alla Fratelli VENTURU soc.coop. per complessivi euro 121.188.

Successivamente, la Multiservice s.r.l. ha fatturato i medesimi lavori a LAMBRUSCHI Luciano, per un importo di euro 318.413,41 + IVA, applicando, quindi, un sovrapprezzo di circa 200.000 euro.

A sostegno della prospettazione accusatoria, per comprendere il significato economico-finanziario dei rapporti intercorsi tra la ditta individuale di LAMBRUSCHI Luciano e la Multiservice s.r.l. e poterne valutare i riflessi nell'analisi della veridicità delle dichiarazioni rese dal convenuto ad ARGEA, la Procura ha evidenziato che la Multiservice Avimonti s.r.l., operante in una pluralità eterogenea di settori merceologici, è riconducibile alla famiglia

LAMBRUSCHI; i fratelli Fabrizio e Luciano sono stati soci di maggioranza almeno dal 2008; più precisamente, dal 2008 al 2016 essi avevano una quota del 30,04% ciascuno e nel 2017 sono divenuti gli unici proprietari della Società (Luciano LAMBRUSCHI per il 51% e Fabrizio LAMBRUSCHI per il 49%, quote che sono diventate, rispettivamente, del 64,61% e del 35,39% nel 2020).

LAMBRUSCHI Luciano, inoltre, è stato amministratore e rappresentante legale della Multiservice Avimonti s.r.l., alternandosi con il fratello Fabrizio e con DE NATALE Mario, in vari intervalli temporali: dall'8 ottobre 1993 al 10 luglio 2006, dal 7 gennaio 2008 al 6 novembre 2013, dal 10 luglio 2014 al 26 gennaio 2015; a partire da tale ultima data, coincidente con la vigilia delle richieste da parte di LAMBRUSCHI Luciano di pagamento della contribuzione ARGEA, domandata nel 2010 e concessa nel 2014, la carica è stata ricoperta dal sig. DE NATALE.

Sempre il 26 gennaio 2015, poco prima della data (16 febbraio 2015) della stipula del contratto di appalto tra il sig. LAMBRUSCHI e la Società, venivano inseriti nell'oggetto sociale della Multiservice s.r.l. i "lavori di sistemazione agraria", fino a quel momento assenti. Inoltre, nel 2015, la Multiservice s.r.l. registrava un volume d'affari di euro 477.407,00 di cui euro 388.464,36 (euro 318.413 + IVA) fatturati nei confronti di LAMBRUSCHI Luciano; la ditta LAMBRUSCHI a sua volta, nello stesso periodo d'imposta, fatturava euro 176.268, di cui euro 130.540 (euro 107.000 + IVA) nei confronti di Multiservice s.r.l. per noleggio mezzi, e registrava acquisti per complessivi per euro 389.965, di cui euro 388.464,36 dalla Società, relativi ai servizi oggetto delle fatture presentate ad ARGEA.

Ancora, dal 9 maggio 2016, la sede legale della Multiservice s.r.l. coincideva con la sede esecutiva della ditta individuale (via Barbagia n. 30 a Olbia).

Inoltre, la Multiservice s.r.l., nel 2015, come negli anni precedenti, non era dotata di un'organizzazione di persone e di mezzi idonea allo svolgimento degli interventi commissionati dal sig. LAMBRUSCHI.

Per quanto riguarda la dotazione materiale della Multiservice s.r.l., contestualmente al contratto d'appalto, la Società e il sig. LAMBRUSCHI stipulavano tra loro anche un contratto di "nolo a freddo" (ovvero per il mero uso dei beni senza apporto di mano d'opera) avente per oggetto mezzi e attrezzature agricoli (un trattore gommato, un trattore cingolato, un miniescavatore, un rimorchio, un decespugliatore e una lama spietratrice) di proprietà della stessa ditta individuale LAMBRUSCHI Luciano. In esecuzione di tale contratto, LAMBRUSCHI Luciano emetteva a carico della Multiservice s.r.l. le fatture n. 2 dell'8 luglio 2015, relativa al periodo dal 17 febbraio 2015 al 30 giugno 2015, e n. 5 del 30 settembre 2015, relativa al periodo da luglio a settembre 2015, rispettivamente, per euro 74.420 ed euro 56.120, per un totale di euro 107.000 + IVA (pari a euro 130.540, importo che rappresenta il valore delle fatture emesse nei confronti della Società nel periodo di imposta 2015 e oltre la metà degli importi complessivamente fatturati da LAMBRUSCHI nell'anno considerato).

La Procura ha, poi, rappresentato che, dalle verifiche condotte dai Militari procedenti sull'Anagrafe dei rapporti finanziari e sui conti correnti intestati o riconducibili al sig. LAMBRUSCHI e alla Multiservice s.r.l., è risultato che i saldi delle fatture emesse da quest'ultima nei confronti di LAMBRUSCHI Luciano e presentate ad ARGEA sarebbero stati tutti stornati il giorno

successivo a quello del pagamento, facendo rientrare le relative risorse nella disponibilità del sig. LAMBRUSCHI con causali quali “rimborso finanziamento soci”, “giroconto”, “pagamento fatture”.

Secondo l’Ufficio requirente, i fatti sopra esposti consentirebbero di ravvisare la natura, quantomeno parzialmente, simulata delle fatture prodotte ad ARGEA emesse dalla Multiservice s.r.l., la cui interposizione nella catena commerciale e formale, preordinata alla richiesta di contributi, avrebbe consentito l’attribuzione di un prezzo maggiorato pari alla differenza, di circa euro 200.000, tra i lavori realizzati (con le precisazioni contenute nella citazione in merito al reale valore degli stessi) dai subappaltatori e il servizio reso al sig. LAMBRUSCHI, non corrispondente ad alcun valore aggiunto (Multiservice s.r.l. avrebbe messo a disposizione un singolo operaio per pochi mesi), ma generato *ad hoc* dal medesimo soggetto economico (LAMBRUSCHI Luciano), titolare del potere gestionale della Multiservice s.r.l. sino a pochi giorni prima dell’avvio dell’esecuzione del programma di spesa. La presenza formale di un altro soggetto giuridico (Multiservice s.r.l.), quindi, avrebbe avuto l’unico effetto e l’unico fine di massimizzare la contribuzione pubblica richiesta ad ARGEA.

Infine, e soprattutto, il valore integrale dei lavori fatturati dalla Multiservice s.r.l. sarebbe stato recuperato alla disponibilità di LAMBRUSCHI con flussi finanziari di rientro sprovvisti di giustificazione causale concreta, rendendo palese la natura simulata del rapporto contrattuale intercorso con la Società; il “rientro” del denaro, non altrimenti spiegabile, avrebbe annullato il peso finanziario dell’operazione, di per sé insussistente sotto il profilo economico per il sovrapprezzo praticato sui servizi resi dai subappaltatori, consentendo a

Luciano LAMBRUSCHI di “lucrare” sul contributo erogato da ARGEA.

Inoltre, secondo la prospettazione attorea, le conseguenze della condotta del convenuto non muterebbero qualora si volesse ravvisare in detto *surplus* il valore di servizi resi dalla Multiservice s.r.l. che andrebbero qualificati, comunque, come lavori “in economia”, posto che sono stati eseguiti avvalendosi di mezzi materiali nella titolarità del sig. LAMBRUSCHI e di risorse umane sottoposte alla sua direzione, lavori poi fatturati, a un prezzo gonfiato, dalla Multiservice s.r.l. grazie all’interposizione di uno schermo societario, con funzione di creare un’alterità giuridica tale da celare l’identità economica del soggetto fornitore; in tal caso, sarebbe comunque violato l’art. 10 del bando della Misura 122 – Azione 122.1. del PSR Sardegna 2007-2013, che pone specifiche condizioni di ammissibilità per i lavori in economia.

Ritenendo sussistenti i necessari presupposti per una contestazione di danno erariale, il P.M. ha proceduto alla notifica dell’invito a dedurre previsto dall’art. 67 del codice di giustizia contabile nei confronti del sig. Luciano LAMBRUSCHI, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, per lo sviamento dal fine pubblico normativamente impresso al contributo ARGEA di euro 215.670,70, che avrebbe determinato un danno all’Erario pari allo stesso importo. Risulterebbe integrato il nesso causale tra l’evento lesivo della sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti e il comportamento tenuto dalla ditta LAMBRUSCHI, consistito nella falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi in esame mediante la creazione di un’apparenza documentale finalizzata all’erogazione dei benefici, ma priva, quantomeno parzialmente, della

sottostante giustificazione causale. La condotta del convenuto sarebbe connotata da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientata a un'azione *contra legem* tradottasi nell'induzione in errore dell'ARGEA per l'indebito conseguimento dei benefici in oggetto con la presentazione di documentazione afferente a operazioni fittizie.

Il sig. LAMBRUSCHI ha presentato deduzioni scritte in data 18 luglio 2023, nelle quali è stata contestata la ricostruzione della fattispecie formulata nell'invito.

Tuttavia, le argomentazioni difensive proposte non sono state ritenute sufficienti a superare la necessità dell'esercizio dell'azione erariale e la Procura ha emesso l'atto di citazione per il conseguente danno erariale.

L'Ufficio requirente ha sostenuto quanto segue:

- le affermazioni della difesa circa le ragioni dell'avvicendamento tra Luciano LAMBRUSCHI e Mario DE NATALE nella direzione della Multiservice s.r.l. sarebbero inconferenti nel caso di specie, posto che l'analisi del divieto effettuata dalla difesa atterrebbe ai rapporti tra la qualità di dipendente di una società socia e la carica di amministratore in una società posseduta dalla prima;
- non persuade il motivare con la carente disponibilità di personale della ditta individuale di LAMBRUSCHI Luciano il ricorso all'appalto con la Multiservice s.r.l., affetta, essa stessa, da un'inadeguata dotazione di risorse umane, ben conosciuta o conoscibile dal convenuto e alla quale, difatti, si è ovviato con il ricorso al sub-appalto accompagnato dall'assunzione di un operaio agricolo per qualche mese e dal contratto di nolo con la ditta individuale del medesimo sig. LAMBRUSCHI;

- rispetto all'ulteriore passaggio dell'esternalizzazione alla cooperativa dei Fratelli VENTURU, suscita perplessità l'intermediazione della Multiservice s.r.l. posto che, in occasione di quelle che la Difesa definisce "preliminari trattative" con le società sub-appaltatrici, il sig. LAMBRUSCHI (amministratore della Multiservice s.r.l. fino al 26 gennaio 2015) ben poteva rendersi conto della carenza, in capo alla cooperativa, dei mezzi meccanici necessari per eseguire le opere previste, carenza che avrebbe determinato il nolo dei mezzi dalla propria ditta individuale, concluso, tra l'altro, prima (16 febbraio 2015) della stipula del contratto di sub-appalto (25 febbraio 2015); si aggiunga che, secondo questa prospettazione, l'inadeguatezza dei mezzi meccanici dei subappaltatori si rendeva manifesta già prima dell'inizio delle lavorazioni e non era dovuta, quindi, a un sopravvenuto guasto tecnico;
- inoltre, come sottolineato dalla Difesa, il progetto presentato ad ARGEA prevedeva lavori da eseguirsi con mezzi meccanici per oltre la metà del valore del contributo, l'importanza del contratto di nolo (per euro 107.000 + IVA a fronte di un contributo di euro 237.594,13) fornirebbe ulteriore conferma alla circostanza per cui lo schema negoziale attuato dal convenuto era sin dall'inizio congegnato al fine di creare un apparato documentale da produrre ad ARGEA, gonfiando le spese e minimizzando i reali costi per l'esecuzione dei lavori;
- per il resto del valore della contribuzione richiesta, si rivelerebbero inconsistenti le presunte attività svolte dalla Multiservice s.r.l. e ricondotte alla figura del *general contractor* in un settore nel quale la Società non aveva alcuna competenza, né pregressa (nemmeno nell'oggetto sociale), né successiva (l'interfaccia per l'esecuzione dei lavori, infatti, è sempre stato

Luciano LAMBRUSCHI);

- per ciò che concerne le valutazioni svolte in sede di invito in merito alla scelta della Multiservice s.r.l. di noleggiare anziché acquistare l'escavatrice, la Difesa ha eccepito che il costo storico totale dei macchinari oggetto del nolo è di euro 57.564,25, ma ha omesso di rappresentare che, nel bilancio abbreviato del 2015, è riportato che “tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati”; il mezzo, quindi, aveva un valore contabile, rispecchiante lo stato di senescenza e obsolescenza calcolato secondo i principi contabili, pari a zero, di conseguenza, sarebbe stato pagato esosamente il mero utilizzo di un bene vetusto e tecnologicamente superato;

- inoltre, sempre con riferimento al noleggio dell'escavatrice, la fornitura di carburante da parte del medesimo LAMBRUSCHI mal si attaglierebbe alla qualificazione di contratto di nolo “a freddo”, contratto atipico che, se non diversamente specificato, non comprende, oltre che i costi della manodopera per il suo impiego, nemmeno le spese per i materiali di consumo, quali carburanti e lubrificanti, oltre che la normale manutenzione e la R.C.;

- infine, l'affermazione per cui i rimborsi ai soci da parte della Multiservice s.r.l. deriverebbero da liquidità presenti nelle casse della Società, ove erano state depositate dai soci negli anni precedenti, e non dall'incasso del contributo ARGEA sarebbe di per sé censurabile per la natura fungibile delle risorse in denaro (LAMBRUSCHI “sposta” del denaro dal proprio patrimonio personale a quello della Società, ma non “recupera” quel medesimo denaro bensì fruisce dell'iniezione di liquidità da parte di ARGEA); essa sarebbe smentita, comunque, dal fatto che, sebbene l'esposizione finanziaria della

Società nei confronti dei soci risalisse all'esercizio 2012, i trasferimenti dalla stessa a favore di LAMBRUSCHI Luciano sarebbero stati decisi dopo l'ottenimento della contribuzione ARGEA e pagati dopo la richiesta di erogazione; la trasformazione dei crediti dei soci in partite infruttifere, inoltre, si presterebbe ad avvalorare la tesi per cui l'operazione con la Multiservice s.r.l. fosse finalizzata a far rientrare nella disponibilità di LAMBRUSCHI Luciano solo le somme ricevute da ARGEA senza l'ulteriore "lucro" rappresentato dagli interessi, per non alterare gli equilibri finanziari derivanti dai rapporti di partecipazione nella Società rispetto al fratello Fabrizio.

Per ciò che concerne i flussi finanziari di rientro a LAMBRUSCHI Luciano, i movimenti finanziari (descritti alle pagine 19 e 20 della citazione), alla luce delle osservazioni formulate dalla Difesa, sono stati oggetto di un ulteriore vaglio della Procura a seguito di apposita integrazione istruttoria, di cui alla nota della GdF n. 205040 del 21 novembre 2023, successiva alla notifica all'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67, comma 7, c.g.c., finalizzata a una migliore comprensione degli eventi, dedotti e immutati gli stessi fatti, ad acquisire dati materiali oggettivi, comunque noti agli interessati, nel comune interesse a una corretta valutazione giuridica dei fatti stessi; dette risultanze istruttorie sono state trasmesse alla difesa.

Il sig. Luciano LAMBRUSCHI, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'omonima Impresa Agricola, si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Vittorio Michele DELOGU e Anselmo MOCCI con memoria depositata il 28 ottobre 2024, nella quale si chiede: in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale e conseguentemente rigettare la domanda proposta dalla Procura attrice; in via

principale, di dichiarare inammissibile e comunque rigettare per infondatezza le domande proposte dalla Procura attrice e per l'effetto, mandare assolto il sig. Luciano LAMBRUSCHI da qualsivoglia addebito; in via subordinata e salvo gravame, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l'addebito posto a carico del convenuto. Con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di giudizio. La Difesa ha sostenuto l'infondatezza dei presupposti di fatto della vicenda, innanzitutto il fatto che il sig. Luciano LAMBRUSCHI sia stato rappresentato dalla Procura come il *dominus* della Società Multiservice, mentre la Società, dall'anno della sua costituzione del 1993, e non solo nel 2015, ha avuto come soci, oltre al convenuto, i componenti della famiglia LAMBRUSCHI, tutti con un'eguale quota di partecipazione così suddivisa: LAMBRUSCHI Enzo (il padre di Luciano LAMBRUSCHI), la madre, sig.ra FERRARI Marisa, LAMBRUSCHI Fabrizio (fratello di Luciano LAMBRUSCHI) e le rispettive consorti dei fratelli LAMBRUSCHI. Solo a seguito della morte del genitore Enzo, avvenuta nell'ottobre del 2015, i fratelli LAMBRUSCHI (Luciano e Fabrizio) nell'anno 2017 sono diventati gli unici soci della Multiservice s.r.l. con la quota, rispettivamente, del 51% e del 49%. Sino al 10 luglio 2014 la Multiservice è stata amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ove erano presenti oltre ai componenti della famiglia LAMBRUSCHI (quali Enzo, Ferrari Marisa, LAMBRUSCHI Fabrizio) anche, dall'anno 2006, il sig. Mario DE NATALE. L'operato del Consiglio di amministrazione della società era regolarmente controllato dal Collegio sindacale. Successivamente è avvenuto il cambio dell'organo amministrativo che, a far data dal luglio del 2014, è passato dal Consiglio di amministrazione a un amministratore unico in

conseguenza di un evento di forza maggiore, ovvero la catastrofica alluvione che ha colpito Olbia nel novembre del 2013. Ciò ha comportato l'impossibilità per la Multiservice s.r.l. di operare nel settore della commercializzazione e distribuzione di carni e, per evitare il fallimento, i soci hanno deciso di diversificare l'attività della Società cedendo alcune partecipazioni. Nel corso del 2014 sono state avviate delle trattative con la Valtenna Carni s.r.l. che si sono concluse il 9 gennaio 2015 con la firma di patti parasociali.

In base a tali patti, il sig. Luciano LAMBRUSCHI è stato nominato Amministratore Unico della Sardinia Logistica, e, contemporaneamente, è stato assunto come lavoratore dipendente, a tempo indeterminato, dalla Valtenna Carni con sede in Fermo nelle Marche. Dunque, il sig. Luciano LAMBRUSCHI si è ritrovato, suo malgrado, costretto ad accettare un posto come lavoratore dipendente, con una sede di lavoro nelle Marche, ben lontano dalla sua residenza e dai suoi interessi. Pertanto, dovendo recarsi a lavorare fuori dalla Sardegna e dovendo amministrare una società con sede in Reggio Emilia, il sig. Luciano LAMBRUSCHI si è dimesso da Amministratore della Multiservice e al suo posto è stato nominato il Sig. Mario DE NATALE.

Inoltre, il sig. Luciano LAMBRUSCHI non si trovava nelle condizioni psico-fisiche di essere capace di architettare, "con dolo", il piano criminoso descritto dalla Procura della Corte dei conti. Infatti, in data 30/05/2014, gli è stata prescritta una "visita neuropsicologica" (data antecedente di 5 mesi alla determinazione di ARGEA di concessione del contributo) che il convenuto ha sostenuto il 28 agosto 2014 (sempre in data antecedente alla determinazione di ARGEA); a causa delle condizioni fisiche e psichiche, nel novembre 2014 l'INPS gli ha riconosciuto una invalidità dell'80%; ancora, dal 5 luglio 2015

all'11 agosto 2015 è stato ricoverato presso l'Ospedale di Olbia ove ha subito un intervento di "artroprotesi totale" con sostituzione totale dell'anca e dal 12 agosto fino al dicembre 2015 era in malattia presso il suo domicilio per il decorso post – operatorio, seguito da altri 4 mesi di convalescenza e di riabilitazione fisica.

Quindi, è inverosimile che in una siffatta condizione fisica, accompagnata da un deficit delle condizioni psichiche, il sig. Luciano LAMBRUSCHI potesse dirigere, eseguire e seguire i lavori presso l'impresa agricola, contattare ARGEA, controllare la tempistica dell'esecuzione dei lavori e svolgere ogni sorta di operazione imprenditoriale in generale e, soprattutto durante la degenza in Ospedale, potesse richiedere e predisporre "Rimborsi di finanziamento soci" e operare "giroconti". Orbene, tali evidenze, contrariamente a quanto sostiene l'Attore pubblico, proverebbero che la cessazione dalla carica di Amministratore della Multiservice s.r.l. non è avvenuta per poter aggirare la ARGEA, ma è stata originata da un susseguirsi di circostanze fortuite quali, in particolare, il cambio del lavoro e i problemi di salute, che non gli consentivano la prosecuzione dell'incarico di amministratore della Multiservice s.r.l.

Con riferimento alla contestazione relativa alla modifica dell'oggetto sociale della Multiservice s.r.l., nella memoria si osserva che prima di dare esecuzione ai lavori in appalto è stato comunicato alla CCIAA che si sarebbe intrapresa una determinata attività già ricompresa nell'oggetto sociale e, a riprova di ciò, è stato assunto, a tempo determinato, il dipendente Gian Luca LEDDA. Dunque, la Multiservice ha semplicemente organizzato e predisposto tutti gli elementi necessari per l'esecuzione dell'appalto.

In merito alla contestazione relativa alla identità della sede della Multiservice s.r.l. e dell'impresa agricola LAMBRUSCHI Luciano, la difesa ha precisato che la sede legale della Società è in Olbia, via Barbagia n. 30, presso la ECO s.r.l., soggetto tenutario delle scritture contabili e consulente della società, mentre la sede operativa è sita in Olbia via Svezia n. 25, ove insistevano gli uffici, il centro per la vendita, il deposito e la commercializzazione delle carni, il centro di partenza e di ricovero degli automezzi utilizzati per il trasporto delle carni. La sede legale della Azienda agricola Luciano LAMBRUSCHI è in Olbia, via Barbagia n. 30 presso la ECO s.r.l., tenutaria delle scritture contabili, mentre la sede operativa - come risulta dal fascicolo aziendale - è dislocata nei vari fondi di proprietà e in affitto utilizzati per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Quindi, non vi sarebbe coincidenza della sede operativa delle due imprese.

Ancora, la Multiservice s.r.l. ha proceduto all'assunzione, a tempo determinato, del sig. Gianluca LEDDA in quanto necessitava di un lavoratore esperto in grado di coadiuvare nelle opere di sistemazione agraria, di cui all'appalto in questione.

Il sig. LEDDA ha svolto esclusivamente i lavori con la conduzione dei mezzi meccanici dati a noleggio alla Multiservice; la sua assunzione si era resa necessaria anche a causa della risoluzione del contratto con la Coop. Ro. SA. per rispettare la tempistica prevista dal Bando, in quanto i lavori dovevano essere necessariamente ultimati entro un anno dalla determina, cioè, entro ottobre 2015.

Dunque, il sig. LEDDA riceveva le direttive dai F.lli VENTURU che dovevano eseguire i lavori in base al progetto approvato, dal sig. Giovanni

DEIANA, il quale, dipendente dall'impresa Agricola LAMBRUSCHI, ben conosceva i terreni interessati dalle opere e dal direttore dei lavori Dott. Agr. Giovanni Battista GIANNOTTU che controllava la regolare esecuzione di tutte le opere. Inoltre, il sig. LEDDA ha dichiarato di essere stato assunto da tale "sig. Nicola" ma non ha detto di avere avuto contatti o ricevuto direttive da Luciano LAMBRUSCHI. La difesa ha precisato che, il sig. Mario DE NATALE, è chiamato colloquialmente da tutti i propri conoscenti e familiari, fin da quando era bambino "Nicola", risultando invero desueto l'utilizzo del nome anagrafico "Mario".

Inoltre, il sig. DE NATALE ha ricoperto mansioni di vertice, sia nella Multiservice s.r.l., sia nelle società partecipate, per cui non può essere considerato un semplice prestanome.

La difesa ha, quindi, evidenziato che per il bando in questione "PSR 2007/2013 Mis. 122 25" la domanda è stata presentata nel 2010, mentre l'accoglimento della stessa è arrivato con la "determina del 16 ottobre 2014", che peraltro imponeva l'obbligo di eseguire, far collaudare i lavori e ottenere la liquidazione del contributo entro il 16 ottobre 2015.

Dati i tempi stretti a disposizione per l'affidamento, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del Bando, i lavori e le opere previste dal Bando stesso sono stati affidati alla Multiservice s.r.l. la quale prestava servizi nel settore agricolo già dal 2007.

Al momento della presentazione della domanda il sig. Luciano LAMBRUSCHI non ha richiesto di eseguire i lavori in economia, in quanto come imprenditore agricolo non coltivatore diretto non poteva, né lui, né i componenti della sua famiglia, prestare la propria mano d'opera nei limiti

delle 2640 ore richiesti dal Bando.

La Multiservice s.r.l., prima dell'inizio dei lavori, aveva provveduto alla ricerca dei mezzi necessari all'esecuzione dell'opera appaltata. Aveva preso a nolo i mezzi indispensabili e sottoscritto dei contratti di subappalto con delle Cooperative agricole e assunto a tempo determinato un operaio incaricato esclusivamente della conduzione dei mezzi pesanti presi a nolo.

La tipologia dei lavori appaltati obbligava l'esecutore all'utilizzo di mezzi meccanici, ma la Coop. VENTURU non aveva a disposizione alcun mezzo specifico. In relazione alla contestazione relativa al costo del nolo "*gonfiato*" per "*giustificare all'Argea un ammontare di investimenti ben più alto rispetto a quello realizzato*", nella memoria si ribadisce che l'entità e qualità dei lavori è stata constatata dalla ARGEA che ha eseguito il sopralluogo con la Forestale sia prima che durante e dopo l'esecuzione dei lavori, e che se le opere previste non fossero state eseguite, anche solo in parte, ARGEA avrebbe liquidato un contributo di importo inferiore.

Nella memoria si ribadisce, poi, che Luciano LAMBRUSCHI, sia nel momento della conduzione delle trattative, che nella fase della sottoscrizione dei contratti di subappalto, si trovava a Fermo dove era impiegato presso la ditta Valtenna Carni s.r.l. e che la Multiservice ha operato come un *general contractor*, anche perché, al contrario di quanto ritenuto dalla Procura della Corte dei conti, aveva una competenza prevista nell'oggetto sociale il quale dall'anno 1993 prevede che, per il raggiungimento dello scopo sociale, la società possa, tra l'altro, assumere in noleggio macchinari e attrezzature.

Come *general contractor* la Multiservice s.r.l. ha proceduto alla ricerca di mercato dei soggetti che potevano eseguire quella tipologia di lavori; al

raccordo tra il Direttore dei lavori e le imprese subappaltanti; al servizio amministrativo-contabile e al controllo sui costi e sulle spese afferenti all'appalto; all'assunzione di Gian Luca LEDDA; alla risoluzione del contratto con la Coop. Ro.SA. che non stava rispettando il crono-programma dell'esecuzione dei lavori.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'operazione di noleggio dei mezzi meccanici da parte dell'Azienda Agricola Luciano LAMBRUSCHI nei confronti della Multiservice s.r.l. sarebbe stata fittizia e la successiva fatturazione pari a euro 107.000,00 avrebbe consentito alla Multiservice di "gonfiare" le fatture relative alle opere appaltate dalla Azienda Agricola Luciano LAMBRUSCHI. Secondo la difesa, invece, in base al Prezziario Regionale, determinato con il Decreto dell'Assessore all'Agricoltura della Regione Sardegna del 9 novembre 2005 n. 1061, si rileva che il costo del nolo a freddo avrebbe dovuto essere di euro 971,46, così che il costo del nolo richiesto, pari a euro 500,00 al giorno (compreso il carburante e gli oneri assicurativi), non sarebbe "gonfiato" o "esagerato".

Se la Multiservice avesse noleggiato gli stessi mezzi da un altro soggetto avrebbe speso cifre nettamente maggiori e insostenibili. Al pari se le Cooperative sub-appaltatrici avessero dovuto dotarsi dei mezzi, il prezzo richiesto a ettaro sarebbe stato nettamente maggiore e insostenibile, considerato che in base al progetto esecutivo e al computo metrico approvato da ARGEA il costo dei lavori era pari a euro 7.300,00 a ettaro contro euro 3.000,00 richiesti dalla Coop. VENTURU e dalla Coop. Ro.SA.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate non ha riscontrato l'esistenza dell'emissione delle fatture inesistenti e della correlata utilizzazione tra la Multiservice e

l'Azienda Agricola Luciano LAMBRUSCHI.

Alla data del 1° gennaio 2015 il credito dei soci risultante dal bilancio e dalle scritture contabili era così ripartito: euro 425.000,00 a favore di Luciano LAMBRUSCHI; euro 227.000,00 a favore di Fabrizio LAMBRUSCHI; i rimborsi ai soci derivavano da disponibilità della cassa Multiservice s.r.l. ed erano di importo ampiamente superiore al contributo ottenuto e tutte le movimentazioni di rimborso hanno una loro "causa" giustificativa, che ha avuto origine anni prima che la ARGEA deliberasse la concessione del contributo.

Con riferimento all'elemento psicologico, la Procura contesta il dolo, ma, secondo la difesa, prima che gli fosse notificata la determinazione di ARGEA, il convenuto si trovava in precarie condizioni psichiche, come ampiamente illustrato nella memoria di costituzione, che persistevano anche in seguito.

Quindi, appare assai inverosimile, stante questa situazione psichica e il ricovero presso l'Ospedale di Olbia dal 5 luglio all'11 agosto 2015, che Luciano LAMBRUSCHI potesse dirigere e seguire i lavori presso la sua azienda, contattare Argea, controllare la tempistica dell'esecuzione dei lavori, disporre di versamenti e rimborsi ai soci della Multiservice s.r.l. ecc.

Con riferimento alla prescrizione, secondo l'orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, sentenze n. 14/2011/QM e n. 5/2007/QM, il momento dal quale decorre il termine della prescrizione va individuato nella data di ciascun pagamento, in quanto solo da quel giorno si concretizza il danno in relazione al quale può essere esperita l'azione giudiziale in quanto conoscibile dalla Pubblica Amministrazione (art. 2935 c.c.), salvo il caso di occultamento doloso che rende impossibile la conoscibilità del danno.

L'Azienda Agricola Luciano LAMBRUSCHI ha percepito il contributo in tre rate; la prima di euro 118.117,00, a titolo di anticipazione, è stata percepita in data 3/07/2015 ed è stata erogata dietro la presentazione della fideiussione richiesta dal Bando; la seconda di euro 88.225,99 è stata pagata in data 16/11/2015 a seguito del completamento dello stato di avanzamento dei lavori; la terza di euro 8.647,71 è stata pagata in data 4/01/2016 a seguito del completamento dello stato finale dei lavori.

La difesa ha sottolineato che l'Azienda Agricola Luciano LAMBRUSCHI ha esibito tutta la documentazione in suo possesso, non ha occultato alcunché e l'Amministrazione ha eseguito i sopralluoghi per la verifica delle opere, prima, durante e al termine dei lavori, e tutte le rate di erogazione del contributo sono state precedute dalla procedura di Revisione della liquidazione da parte di ARGEA. Dunque, è insostenibile la tesi di un occultamento doloso di documentazione che abbia reso impossibile la riconoscibilità di un eventuale danno ingiusto patito dall'Amministrazione.

Nel caso in esame, l'eventuale antiggiuridicità del fatto che produce il danno decorrerebbe: dal pagamento della rata del SAL, avvenuto in data 16/11/2015, poiché in tale data l'Amministrazione ha ultimato l'iter procedimentale afferente la regolare esecuzione dei lavori eseguiti sino al 16 settembre 2015; dal pagamento della rata dello Stato finale dei lavori, avvenuto in data 4/01/2016, poiché da tale data l'Amministrazione ha ultimato l'*iter* procedimentale afferente alla regolare esecuzione dei lavori eseguiti sino al 6/11/2015. Individuato in tale modo il termine iniziale della decorrenza della prescrizione, per la difesa non può che constatarsi il decorso del termine di prescrizione di 5 anni, previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 20/1994,

per l'esercizio dell'azione di danno erariale.

Infine, considerato che le indagini di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza e le risultanze dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione attestano l'avvenuta esecuzione dei lavori da parte della Coop. VENTURU e della Coop. Ro.SA, nonché l'utilizzo dei mezzi presi a nolo dalla Multiservice, nell'ipotesi in cui si dovesse riscontrare la responsabilità nella condotta di Luciano LAMBRUSCHI che abbia originato un danno nei confronti di ARGEA, il danno da questa patito ammonterebbe a euro 40.996,33, dato che è incontrovertibile la circostanza che siano stati eseguiti i lavori sub-appaltati alla Coop. Ro.SA dell'importo imponibile di euro 17.000,00 e alla Coop. VENTURU per l'importo imponibile di euro 99.335,00. Al costo di questi lavori va aggiunto l'importo di euro 107.000,00 relativo al pagamento del noleggio dei mezzi meccanici utilizzati per l'esecuzione dei lavori. Pertanto, per l'esecuzione dei lavori silvicolture è stata sostenuta una spesa ammissibile di euro 223.335,00 alla quale corrisponde un contributo ammissibile di euro 134.001,00, al quale è da aggiungere il ricavo per l'opera prestata che dev'essere corrisposto alla Multiservice s.r.l..

All'udienza dell'11 dicembre 2024 il P.M. ha preliminarmente chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione poiché la complessa vicenda è stata resa palese solo in seguito alle indagini della Guardia di Finanza e in particolare dall'analisi delle movimentazioni bancarie e dall'acquisizione delle SIT che hanno restituito una visione d'insieme.

In ordine al ruolo di DE NATALE, la Procura non ritiene conferenti le giustificazioni addotte dalla difesa circa l'assunzione da parte sua del ruolo manageriale nell'arco di tempo considerato; infatti, anche durante il ricovero

LAMBRUSCHI chiedeva i pagamenti ad Argea e gestiva la propria ditta individuale.

Dalle dichiarazioni del sig. LEDDA si rileva che non conosceva DE NATALE ma riceveva le direttive per lo svolgimento dell'attività dal LAMBRUSCHI.

Il P.M. ha, quindi, insistito sulla sostanziale inutilità economico gestionale e la mera valenza finanziaria dell'attività della Multiservice diretta a produrre un incremento di costi ammissibili; per il nolo è stata contestata la sua inutilità, non il prezzo.

La Multiservice non era un *general contractor*, non aveva competenza pregressa e non ha diretto i lavori, attività svolta dal convenuto Lambruschi, non era dotata di mezzi a ciò occorrenti, ma era una scatola vuota con l'esclusiva finalità di produrre un incremento dei costi.

Per la Procura l'attività imprenditoriale non può tradursi in artificiosa creazione di documenti volti a chiedere contributi pubblici, per attività priva di significato giuridico ed economico gestionale.

Le movimentazioni bancarie fanno emergere la sussistenza del contratto simulato.

La Procura ha precisato che è in corso il procedimento penale per la falsa fatturazione della Multiservice, seppure quello nei confronti del LAMBRUSCHI sia stato archiviato per la natura giuridica della ditta individuale, nonché il procedimento per truffa per prescrizione, ma resta ferma la piena autonomia del giudizio contabile sui medesimi fatti.

Per la Procura non rilevano, né sulla capacità, né sull'elemento soggettivo le condizioni di salute rappresentate nello scritto difensivo.

In ordine al *quantum*, il P.M. ha sottolineato che l'artificiosità dell'apparato

documentale travolge l'intero contributo e ha chiesto la conferma per l'intero opponendosi all'esercizio del potere riduttivo e confermando integralmente l'atto di citazione.

L'Avvocato Vittorio Michele DELOGU ha precisato che il procedimento penale nei confronti del convenuto si è concluso con l'archiviazione; il problema a monte per la difesa è l'attività d'indagine della Guardia di finanza che si è dimostrata fallace poiché ha male interpretato la libertà imprenditoriale del convenuto e le attività anche commerciali di cui si è avvalso, per esempio i patti parasociali.

La difesa ha sottolineato che l'Agenzia delle Entrate ha dato atto dell'insussistenza di fatture false, circostanza non presa in considerazione dalla Guardia di Finanza, e che le opere sono state eseguite e gli indicatori di costo sono inferiori a quelli contenuti nel prezzario regionale; si domanda, quindi, in cosa possa consistere il danno. Inoltre, tutti i soldi che erano stati sequestrati nell'ambito del giudizio penale sono stati restituiti al convenuto.

L'Avvocato DELOGU ha infine, insistito sulle conclusioni come in atti.

L'Avvocato Anselmo MOCCI ha ribadito che il signor DE NATALE ha operato presso la Multiservice dal 2006 e non può essere considerato un mero prestanome.

In ordine all'inabilità che avrebbe consentito al Lambruschi di dirigere i lavori, la difesa ha ricordato che il convenuto è entrato in ospedale il 5 luglio 2015 ed è stato dimesso l'8 agosto 2015, la convalescenza si è protratta fino a dicembre e ha subito due operazioni in anestesia totale, pertanto, non può essere condiviso l'assunto secondo cui il convenuto avrebbe diretto regolarmente l'attività in questo lasso temporale.

In relazione ai codici Ateco, la difesa ha evidenziato che già dal 1997 la Multiservice aveva come oggetto sociale l'esecuzione dei lavori agricoli con la possibilità di noleggiare dei mezzi.

L'Avvocato MOCCI ha poi dato atto che la sede legale della Multiservice e dell'azienda sono presso lo stesso commercialista, ma la sede operativa della Multiservice è a Olbia e la sede dell'azienda agricola è a Sant'Antonio di Gallura.

Le deposizioni dei signori VENTURU hanno confermato che, in seguito al malfunzionamento del mezzo agricolo, è stato necessario utilizzare i mezzi presenti presso l'azienda senza ulteriori spese.

Per la difesa le movimentazioni bancarie sono state tutte oggetto di relativa giustificazione e non contestate dall'Agenzia delle entrate diversamente da quanto addotto dalla G.d.F. la quale si è limitata ad analizzare solo una parte della documentazione fornita dall'Agenzia delle entrate.

Il patrocinatore ha ricordato, infine, che i crediti, infruttiferi dal 2014, sono del 2012, mentre la domanda di contributo era stata presentata nel 2010 e respinta e il TAR aveva accolto il ricorso nel 2014 e ha ribadito che il sig. LAMBRUSCHI aveva un credito certificato.

Ha, quindi, confermato le conclusioni.

In sede di replica, il P.M. ha precisato che il valore dei beni è stato determinato sottraendo dal valore storico il fondo di ammortamento come risulta dal bilancio 2016 depositato nella Camera di Commercio da Lambruschi.

La difesa ha osservato che l'azienda agricola è in contabilità semplificata e non deposita alcun bilancio.

Considerato in

DIRITTO

Come traspare dalla narrativa del fatto, il convenuto ha presentato articolate deduzioni difensive, eccependo in via preliminare la prescrizione e contestando l'esistenza del danno, anche alla luce della sentenza penale e degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.

Esaminati gli atti, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione in applicazione del principio della cosiddetta "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. che, come è noto, sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sez. U, sentenza n. 26242 del 12/12/2014; Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11/05/2018 e ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Sez. L, sentenza n. 17214 del 19/08/2016).

In buona sostanza, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre; ciò a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 della Costituzione, che consentono un approccio interpretativo diretto alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica.

Nella vicenda, in applicazione del surricordato principio, viene in rilievo la mancata prova del danno, come desumibile dalle motivazioni che seguono.

Innanzitutto, il Collegio ritiene che non possa essere posto in dubbio lo stato di salute del convenuto nel periodo in discussione, visti i numerosi certificati medici prodotti dalla Difesa.

Nel merito, secondo la Procura il sig. LAMBRUSCHI avrebbe predisposto un

complesso sistema volto a far figurare prestazioni inesistenti al solo scopo di ottenere dalla ARGEA contributi maggiori di quelli eventualmente spettantigli.

Secondo tale prospettazione, le fatture emesse dalla Multiservice s.r.l. sarebbero false/inesistenti e la Società una mera “scatola vuota”, con un prestanome in qualità di amministratore.

L’unico scopo dell’intermediazione della Società sarebbe stato di aumentare le spese da rendicontare per ottenere maggiori contributi e poi trasferire al sig. LAMBRUSCHI le entrate derivanti dal pagamento delle dette fatture, in concomitanza con l’erogazione dei contributi.

Tale ricostruzione appare smentita dalla documentazione agli atti.

Occorre, intanto, tenere nel dovuto conto gli accertamenti svolti dall’Agenzia delle Entrate che non ha rilevato anomalie nelle fatture e non le ha ritenute inesistenti.

Nel caso di specie, la Sezione osserva che le opere previste nel Bando sono state effettuate, come accertato da ARGEA nel corso dei sopralluoghi *in situ*, e che la Multiservice ha curato l’intera operazione, seguendo tutte le fasi necessarie a completarne l’*iter*, dall’affidamento dei subappalti all’assunzione degli operai necessari, come confermato dalle SIT dei soggetti coinvolti (Gianluca LEDDA e i fratelli VENTURU) dalle quali emergono con chiarezza anche le difficoltà che sono state affrontate per rispettare lo stretto termine imposto dal Bando e che, tra l’altro, avevano portato alla stipulazione del contratto di nolo per i macchinari.

Inoltre, nell’esame della fattispecie fenomenica rileva la circostanza che il contributo fosse stato chiesto nel 2010 e, dopo un iniziale rigetto, sia stato

concesso nel 2014 solo a seguito del ricorso al TAR. In tale arco temporale la situazione della Multiservice era mutata e tutti i soci avevano versato ingenti somme nelle casse della stessa, vantando, quindi, dei crediti che erano stati dichiarati infruttiferi nell'assemblea dei soci del 4 marzo 2014.

Di conseguenza, si comprende che la Società abbia provveduto a restituire parte dei finanziamenti di cui sopra appena ricevuto il pagamento delle fatture da parte dell'Azienda agricola di Luciano LAMBRUSCHI, in concomitanza con le diverse *tranche* dei contributi comunitari.

Per il Collegio, non si tratterebbe, pertanto, di un giro di denaro fittizio, ma di una corretta restituzione di quanto anticipato negli anni dai soci, peraltro in misura notevolmente superiore a quanto restituito.

Per quanto attiene al ruolo del sig. Mario DE NATALE, dal verbale di identificazione redatto dalla Guardia di Finanza il 19 agosto 2022 si rileva che lo stesso ha lo pseudonimo di Nicola, conseguentemente non vi è dubbio che si tratti della stessa persona che dava istruzioni al sig. LEDDA; inoltre, appare chiaro che, nel momento in cui Luciano LAMBRUSCHI non poteva più occuparsi della Società - sia per problemi di salute, sia per il trasferimento della sede di lavoro in qualità di dipendente della Società Valtenna Carni - l'incarico di amministratore unico della Multiservice sia stato affidato al sig. DE NATALE che era componente del Consiglio di amministrazione fin dal 3 febbraio 2004, Vice Presidente dal 4 maggio 2009 e Presidente dal 6 novembre 2013 al 10 luglio 2014, quando Luciano LAMBRUSCHI diventa amministratore unico. Tale scelta non è, quindi, ricaduta su un prestanome, ma su una persona che aveva già ricoperto ruoli di responsabilità all'interno della Società e in grado di portarne avanti il lavoro.

Non deve meravigliare, ancora, il fatto che anche Luciano LAMBRUSCHI possa avere dato indicazioni agli operai, considerato che i lavori si svolgevano sui suoi terreni e che il rispetto degli obblighi imposti dal Bando era in capo alla sua Azienda agricola.

Alla luce di quanto sopra, ritiene conclusivamente il Collegio che la richiesta della Procura non trovi adeguato supporto nella documentazione in atti, e che la mancanza di prova sulla sussistenza del danno conduca al rigetto della domanda attrice, con la conseguente assoluzione del sig. Luciano LAMBRUSCHI in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale.

Rimane assorbita ogni altra questione.

Trattandosi di proscioglimento nel merito deve provvedersi alla liquidazione degli onorari difensivi in favore del convenuto e a carico dell'Amministrazione di appartenenza, in applicazione dell'art. 31, comma 2, c.g.c.: vanno pertanto liquidate, in suo favore, le spese di difesa, in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, nella misura di euro 5.000,00, al netto di spese generali e oneri di legge.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **assolve** Luciano LAMBRUSCHI in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima ditta individuale dalla domanda attrice e **liquida** in suo favore, e a carico di ARGEA (Agenzia Regionale per il sostegno all'Agricoltura) gli onorari difensivi quantificati in euro 5.000,00 (cinquemila/00), al netto di spese generali e oneri di legge.

Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 05/03/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus